



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ALIQUOTA IVA RIDOTTA SE LA DIMENSIONE SPETTACOLISTICA
DELL'EVENTO PREVALE SULL'ATTIVITÀ SPORTIVA.**

- Sentenza del 05/02/2025, n. 2/402 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.
- Pres. Giordano
- Rel. Fazzini

Composizione

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 415 DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI
CONTRIBUENTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) -
DETERMINAZIONE – ALIQUOTE –
Iva – Prestazioni sceniche – Aliquota ridotta – Presupposti - Sussistenza.

Massima

In tema di Imposta sul valore aggiunto, l'elenco delle attività spettacolistiche che beneficiano dell'aliquota IVA ridotta al 10% non presenta carattere tassativo, ma meramente esplicativo delle fattispecie astrattamente riconducibili a tali esibizioni. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che l'esibizione di prestazioni atletico/sceniche, priva del carattere dell'imprevedibilità che connota le manifestazioni sportive, fosse assimilabile alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, con conseguente applicazione dell'aliquota IVA del 10%).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 4, All. tabella C n. 2) e n. 4).

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 12280 del 12/06/2015

Anno pubb.

- 2025